

Proposta di Legge d'iniziativa popolare

NUOVE NORME SULLA LEGITTIMA DIFESA IN RAGIONE DELLA MODIFICA DEGLI ARTICOLI 52 E 55 DEL CODICE PENALE

RELAZIONE

È sempre più frequente il numero di fatti di cronaca afferenti reati violenti contro il patrimonio e la persona; tragicamente, per altro, si assiste all'aggravarsi delle azioni criminose che, iniziate nella fattispecie di furti o di rapine, nella realtà facilmente si aggravano con atti di violenza, finanche fatali, ai danni delle vittime.

L'opera di monitoraggio, prevenzione e repressione da parte delle forze dell'ordine, non può essere sufficiente, da sola, a salvaguardare l'incolumità di tutti i cittadini ad ogni ora del giorno, soprattutto dopo i numerosi tagli finanziari al Comparto Sicurezza operati in questi ultimi anni con l'alibi della crisi economica.

Pur nel convincimento che occorra potenziare gli strumenti e gli organici delle forze di polizia al fine di meglio garantire la sicurezza e la legalità, con la presente proposta di legge si intende potenziare in senso garantista per le potenziali vittime l'attuale formulazione del combinato disposto dagli articoli 52 e 55 del Codice penale.

Nella loro portata generale, tali articoli sono coevi alla promulgazione dello stesso codice Rocco, nonostante la società e l'ordinamento del 1930 siano del tutto differenti dall'odierna realtà. Per altro, il testo dell'art. 52, nonostante l'importantissimo ampliamento del secondo comma voluto dal legislatore del 2006, si presta ad una eccessiva discrezionalità di applicazione, cui i giudici hanno sempre preferito le ipotesi maggiormente restrittive ai danni delle vittime di aggressioni. Tutto ciò fino al paradosso per il quale chi si sia trovato costretto a difendersi dall'altrui aggressione, si è visto poi condannato a severe pene detentive e a pagare onerosi risarcimenti disposti in favore del proprio aggressore ferito o ucciso per difesa.

In particolare nei casi in cui l'aggressione sia avvenuta nella dimora di chi si difende, appare assurdo che possano configurarsi fattispecie delittuose, finanche colpose, nella condotta del reagente, che al contrario andrebbe tutelato da quello stesso Stato che non è riuscito ad evitare, con i propri mezzi, che si verificasse l'intrusione in casa sua di un delinquente.

Nel riformulare gli articoli 52 e 55 del Codice penale con la presente proposta, si fa richiamo ai seguenti principi:

1. Occorre un richiamo all'elemento umano, che assuma come rilevante la paura di chi si sente aggredito ed in pericolo; la attuale previsione del codice non tiene conto dello

stato psicologico di chi si trova a subire una aggressione ingiusta e violenta, ma al contrario pretende che egli abbia la ponderazione di misurare la perfetta proporzione della propria risposta rispetto all'offesa, nonostante il comprensibile stato di particolare tensione, agitazione ed ansia dovuto al timore per la propria o altrui incolumità.

2. Occorre valutare il criterio della proporzionalità non tanto in ragione dei mezzi di offesa adoperati dell'aggressore rispetto a quelli usati da chi si difende, quanto piuttosto verificare l'effettiva pericolosità di quelli in dotazione al primo e la immediata disponibilità di quelli adoperati dal secondo. Difendersi con una pistola contro un aggressore armato di coltello, seppur appaia a prima vista sproporzionato, si deve pur considerare lecito, assunta la pericolosità letale del coltello e la indisponibilità di altri strumenti a disposizione per difendersi oltre che l'arma da fuoco.
3. Occorre dotare la condotta di chi si difende in casa o sul luogo dove esercita la propria attività economica di una maggiore protezione, come volle il legislatore del 2006. A tal fine si ritiene che la difesa domestica sia sempre del tutto lecita, mentre la reazione ad una aggressione avvenuta in casa di altri o nei luoghi di lavoro debba essere, genericamente, considerata protetta da una presunzione di proporzionalità e di congruità.

È quindi necessario intervenire su questo tema, già particolarmente avvertito dalla società, avendo presente i principi esposti, e assumendo che una chiara disposizione normativa in materia di difesa legittima svolga di per sé anche una valida azione di deterrenza, laddove al contrario, oggi, chi intende delinquere si sente paradossalmente tutelato dalla rigida applicazione degli articoli 52 e 55 del Codice penale.

Al primo comma dell'art.52, che rimane comunque valido in linea generale, viene aggiunta descrittivamente una serie di tutele attinenti gli strumenti realmente a disposizione del reagente, armi da fuoco comprese se legalmente detenute. Viene altresì rinforzata la presunzione di proporzionalità già prevista dal legislatore del 2006 nei casi di aggressioni presso private abitazioni e luoghi di attività economica, fino al punto di assumere come lecito, e non semplicemente non punibile, ogni atto di respingimento di intrusi che si abbiano compiuto una violazione di domicilio, nella dimora propria del reagente.

Al primo e unico comma dell'art. 55, che rimane valido dal punto di vista generale, viene aggiunto un elemento giustificativo che tenga presente il fortissimo stress psicologico che si trova a vivere chiunque si senta in pericolo dalla condotta violenta altrui e dei pochi secondi che ha a disposizione per difendersi. Tale turbativa d'animo può trarre in errore il reagente, ma non può per ciò stesso configurarsi una responsabilità colposa, nell'assunto che sia stato l'aggressore a mettere in moto il meccanismo causale che ha determinato l'errore di valutazione del reagente tanto sul pericolo imminente quanto sul danno concreto. Infine viene esclusa la possibilità del giudice di disporre misure cautelari quando l'eccesso di legittima difesa avviene in seguito ad una violazione di domicilio, dato che non è credibile che in questi casi ricorrano nessuna delle condizioni di applicabilità delle misure cautelari.

PROPOSTA DI LEGGE

Art.1 (Modifiche dell'art.52 del Codice penale sulla difesa legittima)

L'articolo 52 del Codice penale, dopo il comma 1, è modificato come segue:

“Se l'offesa crea una situazione di pericolo per la vita o l'incolumità di una o più persone la proporzionalità va valutata in relazione ai mezzi di difesa a disposizione.

Ferme le disposizioni del primo e secondo comma e degli articoli seguenti, in quanto applicabili, nei casi previsti dall'articolo 614, primo e secondo comma, è consentito l'uso della forza, attraverso ogni mezzo idoneo, comprese le armi da fuoco legalmente detenute, per respingere chi si sia introdotto all'interno del domicilio dell'agente.

La pericolosità dell'offesa è, comunque, sempre presunta e la reazione è sempre adeguata contro chi si introduce, al fine di commettere reati, in abitazioni o loro dipendenze o all'interno di ogni altro luogo ove venga esercitata un'attività commerciale, professionale o imprenditoriale, anche momentaneamente non abitato.”

Art. 2 (Modifiche dell'art.55 del Codice penale sull'eccesso colposo)

All'articolo 55 del Codice penale, dopo il comma 1, viene aggiunto:

“L'eccesso colposo non è punibile se si è agito per la concitazione, la confusione o la paura creata dall'aggressione.

Non possono essere disposte misure cautelari a carico di chi ha commesso il fatto nelle situazioni previste dal (proposto) comma 4 dell'articolo 52”.